



N. 536/2016
prot 11814-III/13

IL DIRETTORE

- VISTA la legge 09.05.1989, n.168;
- VISTA la legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 12.10.1993, n.413;
- VISTO il D.P.R. n. 445 dd 28.12.2000;
- VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 30.06.2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 30.12.2010 n.240, ed in particolare l'art.22;
- VISTO il D.M. 09.03.2011 n.102;
- VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nella riunione del 05.04.2011;
- VISTA la nota ministeriale prot. n.583 dd 08.04.2011;
- VISTO il D.M. 29.07.2011 n.336 recante la determinazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari raggruppati in macrosettori concorsuali, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 12.11.2011, n.183, ed in particolare l'art.15;
- VISTO lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati emanato con D.D. n.40 dd 18.01.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.36 dd 13.02.2012 e in vigore dal 28.02.2012;
- VISTO il D.D. n. 121 dd 05.03.2012;
- VISTO il D.D. n.295 del 21.05.12, con cui vengono attivate le Aree scientifiche della SISSA;
- VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca della SISSA, emanato con proprio D.D. 130 dd 04.03.2016 ai sensi dell'art.22 della legge 30.12.10, n. 240;
- VISTO l'Avviso della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto 282/LAVFORU del 01/02/2016 – Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – Programma operativo 2014/2020 – Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13.03.2015 e successive modifiche e integrazioni - Programma specifico 25/15: Sostegno allo sviluppo dell'alta



formazione post laurea e modificato con decreto 1107/LAVFORU del 29/02/2016

CONSIDERATO

che con decreto n. 2242 dell'11 aprile 2016 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha finanziato il progetto "HEaD HIGHER EDUCATION AND DEVELOPMENT" SISSA OPERAZIONE 3 (Codice operazione FP1619889004, canale di finanziamento 1420AFPLO3) - Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – Programma Operativo 2014/2020 - Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, Programma specifico n. 25/15: Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea per favorire le relazioni tra il sistema universitario e della ricerca della regione Friuli Venezia Giulia e il tessuto universitario, della ricerca, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni delle aree rientranti nelle macrostrategie EUSALP e EUSAIR, sostenere la formazione nel campo della ricerca, contribuire all'occupabilità dei destinatari inserendoli sin dalle prime fasi dei loro processi professionali in progetti di valore tecnico-scientifico;

CONSIDERATO

Il verbale dell'incontro di data 10.05.2016 fra i soggetti attuatori del programma specifico 25 e i rappresentanti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio Programmazione e Gestione Interventi Formativi, al fine di concordare le modalità attuative del progetto, vista la sua complessità, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE

le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nelle adunanze rispettivamente del 25.10.2016 e del 28.10.2016;

FATTA RISERVA

di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando e ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, che verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet della SISSA all'indirizzo: <https://www.sissa.it/progetti-fse>

D E C R E T A

È indetta la pubblica selezione, per titoli, pubblicazioni, progetto ed eventuale colloquio, per il conferimento di 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo "HEaD HIGHER EDUCATION AND DEVELOPMENT" SISSA OPERAZIONE 3 (Codice operazione FP1619889004, canale di finanziamento 1420AFPLO3)

Articolo 1 - Finalità

Il presente avviso è finalizzato a favorire le relazioni tra il sistema universitario e della ricerca della regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il tessuto universitario, della ricerca, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni delle aree rientranti nelle macrostrategie EUSALP e EUSAIR, sostenere la formazione nel campo della ricerca e contribuire all'occupabilità dei destinatari inserendoli sin dalle prime fasi dei loro percorsi professionali in progetti di valore tecnico-scientifico.



Articolo 2 - Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

È indetta una pubblica selezione per il conferimento di 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, i cui profilo, requisiti per l'ammissione, durata, importo annuo lordo percipiente e riferimenti alle aree rientranti nelle macrostrategie EUSALP e EUSAIR sono indicati negli Allegati 1a e 1b che fanno parte integrante del presente avviso.

Il candidato è tenuto a presentare un Progetto di Ricerca secondo le modalità previste al successivo art. 4.2.

Articolo 3 - Soggetti destinatari e requisiti di ammissione

Possono accedere alle selezioni studiosi che alla data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso di documentato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e degli ulteriori requisiti indicati specificatamente nell'Allegato 1a.

Qualora non esplicitamente previsto come requisito minimo nel citato Allegato 1a, il possesso del titolo di dottore di ricerca o, per le sole Aree interessate, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituisce titolo preferenziale, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Per quanto concerne l'ammissione di laureati o dottori di ricerca in possesso di titolo conseguito presso Università straniere, privo di equipollenza o equivalenza, il riconoscimento del titolo di studio ai soli fini della selezione compete alla Commissione Valutatrice;

Non può essere titolare di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca il personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, comma 4, del D.P.R. 11.07.80, n.382.

Ai sensi dell'art.18 della legge 240/10 non possono partecipare alle selezioni coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con i seguenti soggetti (si veda l'Allegato 2):

Professore appartenente all'Area scientifica della SISSA che ha richiesto l'assegno di ricerca;

Direttore della SISSA;

Segretario Generale della SISSA;

Componente del Consiglio di Amministrazione della SISSA.

Al momento dell'avvio del progetto inoltre i destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

La durata complessiva dei rapporti instaurati compresi gli eventuali rinnovi non può essere superiore a sei anni con lo stesso soggetto, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca (senza borsa), nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e dei contratti di cui all'art. 24 della legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010, con il medesimo soggetto,



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Articolo 4 - Domanda di ammissione al concorso

La presentazione delle domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A) sottoscritte dal candidato ed indirizzate al Direttore della SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste, dovrà avvenire, a pena esclusione, entro le ore 12:00 del 28.11.2016, con le seguenti modalità:

1 - raccomandata A/R; per la presentazione delle domande con tale modalità farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

2 - a mano, direttamente all'Ufficio Finanziamenti alla Ricerca e Relazioni Internazionali della SISSA, sede di via Bonomea n. 265, 34136 Trieste, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, feriali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, tranne il giorno di scadenza, in cui le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00.

Non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, incomplete, illeggibili o successivamente alla scadenza sopra indicata.

La domanda di ammissione e i relativi allegati sono scaricabili dal sito <https://www.sissa.it/progetti-fse>

La domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- titolo del progetto di ricerca presentato dal candidato;
- generalità del candidato (nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale e il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica);
- indicazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando.

La domanda riporterà anche una dichiarazione del candidato:

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dal bando;
- di impegnarsi ad avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia alla data di avvio dell'assegno di ricerca;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato sulla domanda di ammissione.

Alla domanda di ammissione redatta secondo lo schema allegato (Allegato A) il candidato dovrà allegare la seguente documentazione:

a. Curriculum vitae in formato europeo sul modello reperibile sul sito: <https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions>, datato, sottoscritto e recante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

b. dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) (Allegato B);



c. manifestazione di interesse di tutti i soggetti partner coinvolti (una o più università e/o enti di ricerca e/o imprese e/o enti pubblici di Paesi delle aree rientranti nelle macrostrategie EUSALP e EUSAIR) (Allegato C). Presentare una manifestazione di interesse (Allegato C) per ogni soggetto partner coinvolto nel progetto.

d. ogni ulteriore documentazione di cui all'Allegato A.

La domanda (Allegato A) dovrà essere presentata anche su supporto informatico, sia in formato .pdf che in formato testo .doc.

La sottoscrizione in calce alla domanda di ammissione e alla documentazione da presentare non è soggetta ad autenticazione, qualora venga apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione o sia corredata da fotocopia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

La suddetta domanda e le dichiarazioni sostitutive ivi contenute sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 1, legge 23 agosto 1988, n. 370 e dell'art. 14, comma 2, della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Si precisa che la domanda di ammissione deve essere trasmessa esclusivamente con le modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.

La SISSA non assume alcuna responsabilità per il mancato, tardivo o incompleto recapito della documentazione per l'accesso alla procedura dipendente da disguidi postali, telegrafici o informatici non imputabili a colpa della SISSA.

La SISSA inoltre non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della SISSA, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alla selezione.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall'espletamento della selezione, al recupero di eventuali titoli e pubblicazioni inviati.

Trascorso tale periodo la SISSA non potrà ritenersi responsabile, in alcun modo, per detti pubblicazioni e titoli.

Ciascun assegno dovrà obbligatoriamente concludersi entro il 31 dicembre 2020, fatti salvi i casi di sospensione e successiva riattivazione dei progetti per congedo per maternità, congedo parentale, gravi motivi familiari documentati, gravi motivi di salute previsti dall'articolo 12. In tali eventualità ed ai fini dell'ammissibilità della spesa, gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca devono comunque concludersi entro il 30.04.2022.

4.1 Modalità di presentazione dei titoli e pubblicazioni

Il candidato dovrà allegare alla domanda i documenti, i titoli e le pubblicazioni che ritenga utili ai fini della selezione.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono presentare la predetta documentazione in originale o in copia conforme all'originale ovvero in copia semplice attestata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Essi



possono altresì dimostrare il possesso dei titoli e dei documenti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui alle citate norme del D.P.R. n.445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nelle convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori delle ipotesi previste dai due paragrafi precedenti, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in lingua originale e devono essere corredate da una traduzione in una delle lingue curricolari certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal D.P.R. 3 maggio 2006, n.252. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati alla SISSA in occasione di altri concorsi.

La SISSA si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura. Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR 445/2000. La decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento, anche successivamente alla stipulazione del contratto per il conferimento dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca. In caso di decadenza il beneficiario è tenuto a restituire alla SISSA quanto indebitamente percepito.

4.2 Progetto di ricerca

Il Progetto di ricerca deve prevedere una durata pari a quella prevista nell'Allegato 1a, da concludersi obbligatoriamente entro il 31.12.2020, fatti salvi i casi di sospensione e successiva riattivazione di cui all'articolo 12.

L'Area scientifica della SISSA, nell'ospitare l'assegnista, dovrà sostenere le attività previste nel Progetto, garantendo l'accesso e l'utilizzo delle strutture, dei materiali e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto stesso, e fornendo un servizio di tutoraggio scientifico attraverso il proprio personale docente o di ricerca, non necessariamente stabilizzato, che viene ad assumere pertanto funzioni di tutor scientifico dell'assegnista.

Il Progetto deve obbligatoriamente prevedere che l'attività di ricerca si svolga principalmente all'estero, presso una o più università e/o enti di ricerca e/o imprese e/o enti pubblici di Paesi delle aree rientranti nelle macrostrategie EUSALP e EUSAIR, che devono mettere a disposizione del candidato le conoscenze tecnico-



scientifiche, le strutture ed i servizi che si rendessero necessari ed assicurando l'accoglienza dell'assegnista presso di essi. Il soggetto partner deve fornire al candidato apposita dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, o suo delegato, con la quale si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture durante il periodo di permanenza dell'assegnista e a fornirgli un servizio di tutorato.

Il progetto di ricerca deve altresì prevedere che parte dell'attività di ricerca si svolga presso la SISSA.

4.3 Esclusione dalla selezione e rinuncia

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva per cui hanno presentato domanda. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti è disposta con Decreto motivato del Direttore.

Il candidato che, dopo aver presentato domanda di ammissione, rinunci alla partecipazione, deve darne comunicazione scritta indirizzata al Direttore della SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste, corredata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Articolo 5 - Commissione Valutatrice

La Commissione Valutatrice è costituita da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario, scelti tra i professori universitari e ricercatori della SISSA, delle Università, di enti di Ricerca o esperti dei settori concorsuali di cui all'Allegato 1a. I membri della Commissione Valutatrice non possono avere un vincolo di parentela, fino al quarto grado compreso, con i candidati.

La Commissione Valutatrice verrà nominata con apposito Decreto del Direttore prima dell'avvio della procedura di valutazione, su proposta del Consiglio o Giunta, ovvero del Coordinatore dell'Area Scientifica interessata.

I componenti delle Commissioni Valutatrici non possono essere impegnati nelle attività di segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio finanziario e rendicontazione inerente l'attuazione del progetto HEaD e possono svolgere l'attività di tutoraggio di progetti per i quali non sono componenti della relativa Commissione Valutatrice.

Articolo 6 - Modalità di valutazione

La Commissione Valutatrice dispone di un numero complessivo di 100 punti attribuibili ai titoli e pubblicazioni, al colloquio, qualora previsto, e al progetto di ricerca.

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione Valutatrice secondo i criteri riportati di seguito e dettagliati nell'Allegato 1a:

- a) Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
- b) Colloquio, qualora previsto dall'Allegato 1a;
- c) Valutazione del Progetto di Ricerca.

Per la valutazione dei titoli la Commissione Valutatrice terrà conto:

- dell'attività di ricerca documentata;
- del percorso formativo (diploma di laurea, dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero);
- di altri titoli.



Per la valutazione delle pubblicazioni la Commissione Valutatrice terrà conto anche della loro attinenza con l'ambito di attività del Progetto di Ricerca;

La Commissione Valutatrice valuterà inoltre l'attinenza, la rilevanza e la qualità dei titoli e delle pubblicazioni rispetto al tema dell'attività di ricerca.

La valutazione del Progetto di Ricerca, si baserà su:

- la qualità del Progetto di Ricerca con particolare attenzione agli obiettivi prefissati, alla metodologia adottata e al cronoprogramma di massima delle attività.

Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca sono attribuiti nel rispetto della graduatoria ai candidati che abbiano riportato la valutazione minima complessiva di 70/100.

Nel caso in cui l'allegato 1a preveda un colloquio sul progetto presentato, sui titoli e sulle pubblicazioni, il colloquio di norma avviene presso la sede della SISSA. Su decisione della Commissione Valutatrice il colloquio può essere svolto in via telematica, utilizzando postazioni situate presso Istituti Universitari o sedi diplomatiche i cui funzionari dovranno attestare il riconoscimento o comunque con modalità telematiche video tali da garantire il riconoscimento dell'identità del candidato, da verificare successivamente all'atto della stipula del contratto.

La SISSA persegue l'obiettivo di garantire pari opportunità a uomini e donne per l'accesso alle agevolazioni finanziarie oggetto del presente avviso, in linea con le direttive comunitarie. Durante le fasi di selezione si cercherà di favorire la partecipazione femminile, in termini di priorità e compatibilmente con le candidature presentate. In caso di pari valutazione, verrà privilegiata, qualora le disposizioni normative non prevedano diversamente, la componente femminile.

Articolo 7 - Esiti della valutazione e formazione della graduatoria

Per ciascuna posizione bandita, al termine dei lavori la Commissione Valutatrice redige il verbale recante il punteggio complessivo di ciascun candidato e formula la graduatoria generale di merito, sulla base del punteggio complessivo riportato da ogni candidato, che verrà trasmessa al referente del progetto HEaD.

Il verbale indica anche le giornate durante le quali si è svolta la valutazione ed i relativi orari di impegno della Commissione Valutatrice.

Le sedute della Commissione Valutatrice devono svolgersi con la presenza di tutti i componenti. Ciascun componente della Commissione Valutatrice può essere sostituito da uno dei componenti supplenti eventualmente indicati nel Decreto direttoriale di nomina.

Gli atti concorsuali e le relative graduatorie saranno approvati con Decreto del Direttore e saranno pubblicate all'Albo ufficiale e sul sito della SISSA all'indirizzo <https://www.sissa.it/progetti-fse>

Il candidato che si trova in posizione utile nella graduatoria stipulerà con la SISSA un contratto che disciplinerà lo svolgimento dell'attività di ricerca ai sensi dell'art.22 della legge 240/2010.

La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure valutative.

Articolo 8 - Conferimento e disciplina dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca

Entro 10 giorni di calendario dalla data del decreto direttoriale con il quale vengono approvati gli atti della procedura di selezione, al solo candidato risultante vincitore dell'assegno per lo svolgimento di attività di



ricerca verrà data comunicazione dell'esito della valutazione con lettera raccomandata A/R, tramite e-mail o per le vie brevi tramite consegna *brevi manu*.

La suddetta comunicazione dovrà contenere:

- a) l'indicazione del termine entro il quale il destinatario è tenuto a comunicare l'accettazione del beneficio finalizzato alla realizzazione del progetto;
- b) l'esplicitazione delle modalità previste per la formalizzazione dell'accettazione stessa;
- c) l'indicazione della data entro la quale il destinatario è chiamato a sottoscrivere il contratto volto a regolare i rapporti nella realizzazione del progetto e le relative modalità.
- d) l'indicazione di eventuali maggiorazioni all'importo dell'assegno di ricerca attribuite ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

L'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è conferito al vincitore della selezione mediante stipulazione di un apposito contratto. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Nel caso di mancata accettazione del candidato risultato vincitore, l'assegno potrà essere conferito al primo idoneo nella graduatoria della specifica valutazione comparativa pubblica relativa all'assegno non attribuito, mediante autorizzazione direttoriale su esplicita richiesta del referente scientifico della posizione. La data d'inizio dell'attività dovrà essere concordata con il referente scientifico ed il Coordinatore dell'Area Scientifica della SISSA di riferimento.

L'importo annuo lordo spettante al titolare dell'assegno è indicato nell'Allegato 1a e verrà corrisposto in rate mensili. La Direzione della SISSA si riserva di attribuire una maggiorazione a tale importo sulla base del costo della vita del Paese o dei Paesi appartenenti alle aree rientranti nelle macrostrategie EUSAIR e EUSALP di destinazione dei candidati risultati vincitori (si veda l'Allegato 1b).

Tale importo è esente da ritenuta fiscale e comprensivo della ritenuta previdenziale posta dalla legge a carico del percipiente. All'assegno di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art.4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modificazioni.

I pagamenti avvengono tramite accredito su conto corrente che il destinatario, ove non già posseduto, sarà tenuto ad aprire in Italia o all'estero.

Ai fini della liquidazione delle spettanze il tutor scientifico è tenuto a comunicare all'Ufficio Finanziamenti alla Ricerca e Relazioni Internazionali della SISSA la presa di servizio del beneficiario, che ha l'obbligo di presentare al predetto ufficio entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione mensile sul modello preposto, validata dal tutor scientifico, che accerti il regolare svolgimento delle attività.

La SISSA provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto annualmente dall'assegno spettante al beneficiario.

Qualora la copertura finanziaria non venga garantita dall'Ente finanziatore, la SISSA si riserva la facoltà di non attivare la posizione bandita: la decorrenza del contratto sarà quindi subordinata alla verifica della sussistenza della necessaria copertura finanziaria.



Articolo 9 - Obblighi della SISSA

La SISSA è tenuta a mettere a disposizione del beneficiario le strutture e gli strumenti necessari alla realizzazione del progetto di ricerca e a fornire un servizio di tutoraggio scientifico tramite il proprio personale docente o ricercatore.

Alla conclusione di ogni progetto che ha raggiunto gli obiettivi previsti la SISSA rilascia al beneficiario l'attestazione dell'attività svolta.

Per ogni candidatura pervenuta la SISSA assicura la tenuta di tutta la documentazione in un apposito fascicolo (cartaceo e/o elettronico) che sarà costantemente aggiornato e archiviato presso la sede della SISSA – Ufficio Finanziamenti alla Ricerca e Relazioni Internazionali.

Articolo 10 - Obblighi dell'assegnista

Al momento dell'avvio del progetto i destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

A tal fine al destinatario è fatto obbligo di presentare alla SISSA una delle dichiarazioni sostitutive di cui sotto:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che ne attesti l'elezione del domicilio nella Regione Friuli Venezia Giulia alla data dell'avvio del progetto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che ne attesti la residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia alla data dell'avvio del progetto.

All'atto della sottoscrizione del contratto per il conferimento dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, al destinatario è fatto obbligo di consegnare all'Ufficio Finanziamenti alla Ricerca e Relazioni Internazionali la Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta in originale.

Nel corso della realizzazione del progetto all'assegnista è fatto obbligo di:

- a) seguire il piano di attività ed il cronoprogramma degli obiettivi previsto nel progetto;
- b) osservare le regole di comportamento e condotta vigenti presso la SISSA e presso il soggetto o i soggetti partner previsti dal Progetto di Ricerca;
- c) presentare mensilmente alla SISSA la dichiarazione che accerta il regolare svolgimento delle attività, validata al tutor scientifico e, per i periodi presso soggetti partner previsti dal Progetto di Ricerca, dal tutor di ciascun soggetto partner coinvolto;
- d) presentare trimestralmente alla SISSA la dichiarazione che accerta il regolare svolgimento delle attività, validata dal tutor scientifico e, per i periodi presso soggetti partner previsti dal Progetto di Ricerca, dal tutor di ciascun soggetto partner coinvolto;
- e) presentare alla SISSA, con cadenza annuale, una relazione analitica dell'attività condotta, sottoscritta dal destinatario e validata dal tutor scientifico;
- f) presentare alla SISSA il rapporto finale sottoscritto dal beneficiario e validato dal tutor scientifico.

Il completamento delle attività progettuali è attestato dal rapporto finale predisposto dall'assegnista, che sarà oggetto di valutazione da parte del tutor scientifico.



All'assegnista è fatto inoltre obbligo di comunicare alla SISSA tramite e-mail i propri dati occupazionali dopo 6 mesi e dopo 12 mesi dalla conclusione del Progetto di Ricerca scrivendo all'indirizzo fse@sissa.it

Articolo 11 - Chiusura anticipata del progetto

La chiusura anticipata del progetto, con il riconoscimento delle spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata medesima, è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti cause:

- a) permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentano la prosecuzione del progetto;
- b) gravi motivi che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività di ricerca avviata, adeguatamente documentati;
- c) collocazione lavorativa del beneficiario documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro o copia del relativo contratto, compresi co.co.co e assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. Le certificazioni e la documentazione di cui sopra devono essere allegate alla documentazione attestante l'effettiva realizzazione delle attività.

Ai fini della chiusura anticipata del progetto deve essere attestato il regolare svolgimento dell'attività di ricerca fino al momento della chiusura anticipata del progetto.

Le certificazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere presentate dal destinatario congiuntamente alla dichiarazione di interruzione anticipata del Progetto. Relativamente alla lettera c), il destinatario deve presentare copia del contratto stipulato ovvero dichiarazione secondo le modalità di legge.

I titolari di un contratto per lo svolgimento dell'attività di ricerca sono tenuti, in caso di dimissioni per una delle cause di cui ai punti a), b) e c) di cui sopra, a rispettare il termine di preavviso di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso da parte del titolare dell'assegno la SISSA ha il diritto di trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Il rispetto del termine di preavviso di almeno 30 giorni non si applica nel caso di recesso nei primi 30 giorni di servizio.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni mensili, trimestrali o delle relazioni annuali ovvero del rapporto finale entro i termini previsti, la SISSA gli invierà una e-mail richiamandolo ad adempiere entro 10 giorni dal termine originario per la presentazione di dette dichiarazioni e/o relazioni e/o rapporti; decorsi tali termini, la SISSA si riserva il diritto di interrompere il rapporto.

La SISSA potrà altresì risolvere in itinere il rapporto con il beneficiario qualora dai report periodici (dichiarazioni mensili, trimestrali, relazioni annuali) risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per il periodo al quale si riferiscono e pertanto sia venuto meno il buon esito del progetto.

In caso di rinuncia da parte del beneficiario per cause diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo, opportunamente certificate, e in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del beneficiario di cui ai precedenti paragrafi, il beneficiario medesimo sarà tenuto a restituire alla SISSA le somme indebitamente percepite. Il contratto stipulato tra la SISSA e il beneficiario conterrà apposita informativa al riguardo.

È motivo di recesso da parte della SISSA il venir meno dei finanziamenti esterni che hanno consentito l'attivazione della posizione di assegnista di ricerca. In tal caso la SISSA è tenuta a rispettare il termine di



preavviso di almeno 60 giorni. In caso di mancato preavviso da parte della SISSA, la medesima dovrà corrispondere all'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Articolo 12 - Sospensione del progetto

Il progetto e l'erogazione dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, possono essere sospesi solamente nei seguenti casi, su segnalazione del beneficiario:

- a) congedo per maternità
- b) congedo parentale
- c) gravi motivi familiari documentati
- d) gravi motivi di salute.

In tali casi il destinatario dovrà presentare apposita richiesta debitamente certificata. Il progetto potrà essere riavviato al termine del periodo di sospensione e dovrà comunque concludersi entro il 30 aprile 2022.

Articolo 13 - Modalità di accesso agli atti, trattamento dati e responsabile del procedimento amministrativo

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della procedura, pena l'esclusione dalla concorso. Il candidato può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Le pubblicazioni ricevute in fase di ammissione saranno utilizzate ai soli fini della valutazione e della graduatoria di merito del concorso.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, la SISSA si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del relativo contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, e potranno inoltre essere anche trasmessi alle ed utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dell'assegnista di ricerca.

La partecipazione alla procedura concorsuale comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali possano venir pubblicati sul sito Internet della SISSA.

Ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa (L. 241/90 e s.m.i. e D.P.R. 184/2006).

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è la SISSA, nella persona del Direttore.

Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Gabriele Rizzetto.

Articolo 14 - Disciplina della proprietà intellettuale

Ai sensi dell'avviso regionale "Programma specifico 25/15: Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea" i risultati dei progetti di ricerca, intesi come eventuali brevetti e diritti di proprietà industriale conseguibili e i relativi diritti di utilizzazione economica appartengono alla SISSA, eventualmente in contitolarità con il



soggetto partner o i soggetti partner coinvolti nello specifico progetto. In ogni caso viene applicata la normativa vigente in materia, in particolare il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 “Codice di Proprietà Industriale” e successive modifiche e integrazioni ed i regolamenti interni della SISSA che regolano la materia. È comunque fatto salvo il diritto dei destinatari di essere riconosciuti come autori/inventori.

I titolari dei risultati daranno ampia diffusione dei risultati conseguiti, citando espressamente che sono stati conseguiti con il finanziamento ottenuto a valere sul Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 15 - Norme finali

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente avviso pubblico, si fa riferimento ai regolamenti interni della SISSA.

Trieste,

28 OTT. 2016

IL DIRETTORE

Prof. Stefano Ruffo

K